



# **Legge scolastica del Comune di Bregaglia**

**APPROVATA DALL'ASSEMBLEA COMUNALE  
DELL'8 OTTOBRE 2020**

**REVISIONE PARZIALE APPROVATA  
DALL'ASSEMBLEA COMUNALE  
DEL 13 NOVEMBRE 2025**

## INDICE

### I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Gradi di scuola
- Art. 2 Obbligo scolastico, luogo di frequenza della scuola, carattere gratuito
- Art. 3 Orario d'insegnamento
- Art. 4 Strutture diurne
- Art. 5 Offerte supplementari
- Art. 6 Provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia
- Art. 7 Durata dell'insegnamento
- Art. 8 Valutazione, promozione e passaggio

### II. CORPO INSEGNANTI

- Art. 9 Rapporto di assunzione
- Art. 10 [...abrogato...]

### III. DIREZIONE SCOLASTICA E SEGRETARIATO SCOLASTICO

- Art. 11 Rapporto di assunzione della direzione scolastica
- Art. 12 Direzione scolastica
- Art. 13 Segretariato scolastico

### IV. PERSONALE

- Art. 14 Rapporto di assunzione

### V. COMMISSIONE SCOLASTICA

- Art. 15 Organizzazione
- Art. 16 Retribuzione
- Art. 17 Numero legale
- Art. 18 Doveri e competenze
- Art. 19 Compiti e competenze del presidente della Commissione scolastica

### VI. TRASPORTI

- Art. 20 Spese per trasporti

### VII. FINANZE

- Art. 21 Amministrazione
- Art. 22 Revisione

### VIII. ASSICURAZIONI

- Art. 23 Insegnanti, direzione scolastica, bidelli e ausiliari
- Art. 24 Scolari

### IX. RIMEDI LEGALI

- Art. 25 Vie legali

### X. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Legge scolastica cantonale
- Art. 27 Revisione del regolamento scolastico
- Art. 28 Entrata in vigore

## LEGGE SCOLASTICA

In base all'art. 20 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 21 marzo 2012 (stato 01.08.2025) e all'art. 4 lett. c) della Costituzione del Comune di Bregaglia

### I. DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Gradi di scuola

Il Comune di Bregaglia gestisce i seguenti tipi di scuola:

- a) scuola dell'infanzia
- b) grado elementare
- c) grado secondario I

#### Art. 2 Obbligo scolastico, luogo di frequenza della scuola, carattere gratuito

L'obbligo scolastico, il luogo di frequenza della scuola ed il carattere gratuito si conformano al diritto cantonale.

#### Art. 3 Orario d'insegnamento

Il Comune garantisce nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare gli orari fissi prescritti a livello cantonale.

L'orario settimanale d'insegnamento, comprese le materie opzionali, si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale.

Gli orari della scuola devono, entro i limiti del possibile, permettere l'uso dei mezzi pubblici.

#### Art. 4 Strutture diurne

Il Comune, a seguito della verifica del fabbisogno, offre:

- 1) assistenza mattutina,
- 2) assistenza a mezzogiorno con pranzo,
- 3) assistenza pomeridiana.

#### Art. 5 Offerte supplementari

In caso di necessità, il Comune può creare offerte supplementari quali lavoro sociale scolastico oppure offerte time-out.

Se necessario, vengono create speciali offerte per allievi dotati di particolari talenti.

#### Art. 6 Provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia

La disposizione e l'attuazione di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia è di competenza del Comune.

#### Art. 7 Durata dell'insegnamento

La durata dell'anno scolastico è regolata dal diritto cantonale. L'inizio dell'anno scolastico, le vacanze autunnali e quelle di Natale vengono fissate dal Dipartimento. La Commissione scolastica stabilisce, dopo aver consultato la direzione scolastica,

entro il mese di febbraio, le scadenze dell'anno scolastico e le vacanze rimanenti. In primavera deve essere fissata almeno una settimana di vacanza. Le vacanze non possono durare ininterrottamente più di dieci settimane. La durata settimanale dell'insegnamento nella scuola popolare si estende su un arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

**Art. 8 Valutazione, promozione e passaggio**

La valutazione, la promozione ed il passaggio degli allievi avvengono secondo il diritto cantonale.

**II. CORPO INSEGNANTI**

**Art. 9 Rapporto di assunzione**

Gli insegnanti sono impiegati del Comune di Bregaglia.

Il rapporto di assunzione degli insegnanti viene costituito mediante contratto di diritto pubblico tenendo conto della legislazione cantonale in materia.

**Art. 10 [...abrogato...]**

**III. DIREZIONE SCOLASTICA E SEGRETARIATO SCOLASTICO**

**Art. 11 Rapporto di assunzione della direzione scolastica**

I membri della direzione scolastica sono impiegati del Comune di Bregaglia.

Il rapporto di assunzione dei membri della direzione scolastica viene costituito mediante contratto di diritto pubblico tenendo conto della legislazione cantonale in materia.

**Art. 12 Direzione scolastica**

Alla direzione scolastica viene delegata la gestione operativa della scuola nei settori della pedagogia e della pedagogia specializzata, del personale, dell'organizzazione, dell'amministrazione e delle finanze. I doveri e le competenze della direzione scolastica sono stabiliti in un mansionario.

Il volume d'impiego della direzione è definito dalla Commissione scolastica e approvato dal Municipio.

**Art. 13 Segretariato scolastico**

Al segretariato scolastico vengono delegati compiti amministrativi e ulteriori funzioni di supporto alla direzione e Commissione scolastica.

**IV. PERSONALE**

**Art. 14 Rapporto di assunzione**

I bidelli, gli addetti ausiliari alle pulizie, l'addetto/a al segretariato scolastico, gli autisti ed i cuochi della mensa sono impiegati del Comune di Bregaglia. I loro

compiti sono fissati nel contratto d'impiego, il quale è assoggettato alla legislazione comunale e cantonale sul personale.

## V. COMMISSIONE SCOLASTICA

### Art. 15 Organizzazione

La Commissione scolastica è composta di un membro del Municipio, che ne assume la presidenza, e di altri quattro membri nominati dal Municipio. La durata della carica delle autorità comunali è di quattro anni; la carica può essere esercitata in forma consecutiva al massimo per tre mandati. La Commissione scolastica nomina un vicepresidente. La stesura del verbale è delegata al segretariato scolastico.

La Commissione scolastica viene convocata dal presidente quando lo richiedono le pratiche oppure su richiesta da parte di almeno due membri della Commissione scolastica.

Possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Commissione scolastica, con voto consultivo, i membri della direzione, l'addetto/a al segretariato scolastico e/o gli insegnanti.

Per ogni seduta viene tenuto un verbale delle discussioni e delle decisioni; una copia del verbale approvato va consegnata al sindaco.

### Art. 16 Retribuzione

I membri della Commissione scolastica vengono remunerati secondo le direttive comunali.

### Art. 17 Numero legale

La Commissione scolastica può deliberare validamente se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Ogni membro è tenuto ad esprimere il proprio voto. A parità di voti decide il presidente, nelle elezioni la sorte. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.

### Art. 18 Doveri e competenze

La Commissione scolastica dirige e sorveglia la scuola e attua la legislazione scolastica cantonale e comunale. Essa adempie a tutti i compiti in ambito scolastico che non sono affidati da leggi cantonali o comunali ad un'altra autorità o istanza.

La Commissione scolastica è responsabile per:

1. l'assunzione e il licenziamento del corpo insegnanti;
2. l'approvazione della suddivisione degli allievi in classi e l'assegnazione delle stesse agli insegnanti, in collaborazione con questi ultimi;
3. la determinazione delle vacanze, fatta eccezione per le vacanze autunnali e di Natale, nonché la facoltà di dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato;
4. l'approvazione di manifestazioni scolastiche e sportive nonché di settimane di progetto;

5. il trasporto e la mensa per gli scolari;
6. la decisione in merito alla disposizione ed alla soppressione di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia;
7. la decisione in merito a offerte supplementari per bambini alloggiati;
8. la decisione in merito all'ammissione di un bambino proveniente da un altro ente scolastico e la definizione della tassa scolastica annua;
9. la decisione in merito all'anticipo o al differimento dell'ammissione alla scuola dell'infanzia ed al grado elementare;
10. la decisione in merito alla continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore, se il livello richiesto risulta troppo elevato per l'allievo;
11. la decisione concernente il salto di una classe;
12. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola di un bambino durante la scolarità obbligatoria;
13. la decisione in merito al proscioglimento anticipato di un allievo, al più presto dopo dieci anni di scuola dell'obbligo;
14. la decisione in merito alla frequenza di altri anni scolastici dopo l'adempimento della scolarità obbligatoria;
15. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola durante la frequenza post-obbligatoria della scuola;
16. l'emanazione di un ordinamento disciplinare per ogni livello scolastico;
17. l'emanazione di un mansionario per la direzione scolastica;
18. l'emanazione delle direttive sulle assenze e sui congedi per gli allievi;
19. l'emanazione delle direttive sulle assenze e sui congedi per gli insegnanti e per i membri della direzione;
20. l'emanazione delle direttive sul perfezionamento professionale e sui congedi di perfezionamento degli insegnanti e della direzione;
21. la nomina del medico scolastico e del dentista scolastico;
22. la sanzione per infrazioni all'art. 68 della Legge scolastica cantonale;
23. la stesura del preventivo, da sottoporre all'attenzione del Municipio entro il 30 settembre per l'anno successivo. La Commissione scolastica può decretare uscite non preventivate fino ad un importo massimo di CHF 50'000 all'anno.

#### **Art. 19 Compiti e competenze del presidente della Commissione scolastica**

Il presidente rappresenta la Commissione scolastica verso l'esterno, prepara gli affari della Commissione scolastica e provvede all'attuazione delle decisioni prese.

In casi urgenti che rientrano nella competenza della Commissione scolastica, adotta i provvedimenti necessari. La Commissione scolastica decide definitivamente in merito in occasione della seduta successiva.

Il presidente o il vicepresidente della Commissione scolastica, unitamente alla direzione scolastica, firmano in modo vincolante per la Commissione scolastica.

Il presidente della Commissione scolastica può decretare uscite non preventivate fino ad un importo massimo di CHF 5'000.00 all'anno.

## **VI. TRASPORTI**

### **Art. 20 Spese per trasporti**

Il Comune organizza e si assume le spese per i trasporti degli scolari domiciliati. Nel limite del possibile i trasporti vengono organizzati con i mezzi pubblici.

## **VII. FINANZE**

### **Art. 21 Amministrazione**

La gestione finanziaria di tutto ciò che concerne le scuole spetta alla cancelleria comunale.

L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### **Art. 22 Revisione**

La revisione dell'amministrazione e della gestione finanziaria è affidata alla Commissione di gestione del Comune di Bregaglia.

## **VIII. ASSICURAZIONI**

### **Art. 23 Insegnanti, direzione scolastica, bidelli e ausiliari**

Gli insegnanti, la direzione scolastica, i bidelli, gli addetti ausiliari alle pulizie, l'addetto/a al segretariato scolastico, gli autisti ed i cuochi della mensa sono assicurati dal Comune contro infortuni e coperti dalla responsabilità civile per tutto quanto può succedere nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni.

### **Art. 24 Scolari**

Il Comune assicura gli scolari contro decesso e invalidità dovuti ad infortuni avvenuti a scuola, durante manifestazioni scolastiche, durante le offerte scolastiche previste dalle strutture giornaliere e lungo il tragitto da casa a scuola e viceversa. Essi sono pure assicurati in caso di danni contro terzi.

## **IX. RIMEDI LEGALI**

### **Art. 25 Vie legali**

Provvedimenti e decisioni degli insegnanti, della direzione scolastica e del presidente della Commissione scolastica in questioni concernenti la scuola, possono essere impugnati per iscritto entro dieci giorni dinanzi alla Commissione scolastica.

Provvedimenti e decisioni della Commissione scolastica in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati per iscritto entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, se la Legge scolastica cantonale non stabilisce altrimenti.

Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la mancata promozione, rispettivamente la promozione, possono essere impugnate per iscritto entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. L'Ufficio può prevedere una procedura di riesame speciale.

## X. DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 26 Legge scolastica cantonale

Oltre alle disposizioni contenute in questa legge vale la Legge scolastica cantonale in vigore, alla quale la presente è subordinata.

### Art. 27 Revisione della legge scolastica

La legge scolastica può subire una revisione totale o parziale in ogni momento, la quale è valida se approvata dall'assemblea comunale e dal Dipartimento cantonale competente.

### Art. 28 Entrata in vigore

La presente legge scolastica è stata approvata dall'Assemblea comunale l'8 ottobre 2020 ed è entrata in vigore, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ed ha sostituito il precedente regolamento scolastico del 10 dicembre 2015.

La revisione parziale è stata approvata dall'Assemblea comunale del 13 novembre 2025.

Il sindaco:

Fernando Giovanoli



La segretaria comunale:

Giulia Giovanoli

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente giusta decisione dipartimentale del 10 dicembre 2025

Il Direttore: